

(N. 1979-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 23 gennaio 1952*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2491)*

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 MARZO 1952

---

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—  
Art. 1.

Le vigenti disposizioni, che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasioni di azioni, singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—  
Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui al precedente articolo, sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento.

*Soppresso.*

## Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente articolo 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 5.

Per gli eventi, di cui all'articolo 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data predetta.

## Art. 4.

*Identico.*

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

## Art. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'articolo 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

## Art. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente articolo 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso articolo 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricollegghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

## Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del Capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio\* occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Soppresso.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.